



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 14

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14 DEL 24-02-2021

Oggetto: SISMA DEL 30/10/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE DEMOLIZIONE CONTROLLATA DEGLI IMMOBILI UBICATI IN LOCALITA' CASTIGLIONE DI CROCE (FG. 13 MAP. 254) - PROPRIETARIE: CAMMERTONI LUCIA E PERSICOROSI GIULIANA.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di febbraio, il Sindaco Giuseppetti Luca Maria

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 Tuel ([Testo unico degli enti locali](#)) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

DATO ATTO che in data 26 e 30 ottobre 2016 nuove scosse sismiche hanno colpito in modo considerevole il Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che al fine di procedere ad una rapida valutazione delle situazioni di rischio i tecnici comunali, i tecnici incaricati dal Comune ed i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare sopralluoghi ai fini della verifica della pericolosità degli immobili;

CONSIDERATO che:

Cammertoni Lucia residente a POMEZIA in Via Gorizia, 18 (Cod. Fiscale CMMLCU31T53B474B)

dopo l'evento sismico del 24/08/2016 ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-294-2016) ubicato in LOCALITÀ CASTIGLIONE DI CROCE, distinto catastalmente:

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato dai Tecnici incaricati dalla Protezione Civile alla compilazione delle schede FAST (Squadra Fast SF151 - Scheda n. 001 del 22/11/2016) a seguito del quale l'immobile è risultato: "Edificio NON UTILIZZABILE";

VISTO il giudizio del tecnico privatamente incaricato della compilazione della Scheda Aedes (Scheda AeDES del 25/01/2017 prot. 82987 a firma Ing. Ottavi Francesco) corrispondente a: "Edificio INAGIBILE (E) - Edificio INAGIBILE per rischio esterno (F);

RICHIAMATA la precedente Ordinanza del Sindaco n. 233/2017 avente per oggetto: "SISMA DEL 24/08/2016 - ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DELL'EDIFICIO UBICATO IN LOCALITÀ CASTIGLIONE DI CROCE (FG. 13 MAP. 254) – PROPRIETARIE: CAMMERTONI LUCIA E PERSICOROSSO GIULIANA." con la quale è stato dichiarato ai proprietari ed occupanti il non utilizzo e lo sgombero dell'edificio;

CONSIDERATO che sono peggiorate le condizioni dell'immobile sopra descritto prospiciente su pubblica via e che per il suo stato presenta concreto motivo di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATO anche che, quindi, sussistono i presupposti di urgenza e pericolo;

RAVVISATA la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo degli edifici sopra individuati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/1990 i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti contingibili e urgenti per garantire l'incolumità della popolazione evitandone l'esposizione a pericoli di crolli;

VISTO l'art. 650 c.p., dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile";

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali";

D I C H I A R A I N A G I B I L E

L'immobile ubicato in LOCALITÀ CASTIGLIONE DI CROCE, distinto catastalmente:

Foglio 13 part. n. 254;

di proprietà:

Cammertoni Lucia residente a POMEZIA in Via Gorizia, 18 (Cod. Fiscale CMMLCU31T53B474B)

Persicorossi Giuliana residente a FIASTRA (MC) in Via Cicconi, 8 (Cod. Fiscale PRSGLN48B68B398D)

ORDINA

- Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.
- Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

ORDINA INOLTRE

ai proprietari ed agli occupanti sig.ri:

Cammertoni Lucia residente a POMEZIA in Via Gorizia, 18 (Cod. Fiscale CMMLCU31T53B474B)

Persicorossi Giuliana residente a FIASTRA (MC) in Via Cicconi, 8 (Cod. Fiscale PRSGLN48B68B398D)

ed a chiunque ne faccia uso l'immediato SGOMBERO degli immobili e locali sopra indicati;

alle Forze dell'Ordine di dare esecuzione alla presente ordinanza;

la messa in sicurezza dell'edificio sopra identificato mediante demolizione controllata delle strutture fino a una quota di sicurezza, che sarà valutata dagli organi tecnici competenti e/o preposti allo scopo.

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE INOLTRE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari ed agli occupanti sig.ri:

Cammertoni Lucia residente a POMEZIA in Via Gorizia, 18 (Cod. Fiscale CMMLCU31T53B474B)

Persicorossi Giuliana residente a FIASTRA (MC) in Via Cicconi, 8 (Cod. Fiscale PRSGLN48B68B398D)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - PEC: vigili@pec.comune.caldarola.mc.it;
- Al Sig. Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Caldarola - PEC: tmc30473@pec.carabinieri.it;
- Regione Carabinieri Forestale Marche - Stazione di Camerino - PEC: fmc43271@pec.carabinieri.it;
- Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto Attuatore Sisma 2016 - PEC: regione.marche.protciv@emarche.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it.

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Giuseppetti Luca Maria